



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI FIRENZE

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>OGNIBENE</u>	<u>ENRICO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MAININI</u>	<u>ELISABETTA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MAZZOLI</u>	<u>MILENA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1931/2013  
depositato il 06/12/2013

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13002044058 REGISTRO  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

- sul ricorso n. 307/2014  
depositato il 05/02/2014

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13002044058 REGISTRO  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1931/2013 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/12/2015 ore 09:00

N°

249

PRONUNCIATA IL:

4.12.2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

*[Signature]*  
Il Segretario

15.2.2016



RGR 1931/13

**Svolgimento del processo**

Con distinti ricorsi di cui al RGR1931/13 del 6/12/2013 e RGR 307/14 del 5/02/2014 riuniti, per connessione soggettiva ed oggettiva e essendo stati promossi contro il medesimo provvedimento, (

previa istanza reclamo mediazione ricorre contro l'Agenzia del entrate-Ufficio di Firenze per l'annullamento e successivo rimborso della somma versata, dell'avviso di liquidazione N. 13002044058 per € 19.263,00 con il quale l'Amministrazione recuperava a tassazione la maggiore imposta di registro derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1% sull'atto di ricognizione di debito relativo al contratto d'affitto di ramo d'azienda intervenuto in data 11/07/2013 tra la soc. ] ( quale concedente) e la soc. oggi ricorrente r] ( quale affittuaria).

Deduce violazione dell'art 7 L. 212/2000 per carente motivazione dell'atto e nel merito annullamento della pretesa per errata applicazione dell'art. 3 della tariffa allegata al DPR 131/86 -Parte Prima.

L'Agenzia delle entrate si costituisce in giudizio con richiesta di rigetto del ricorso e condanna alle spese, previa richiesta di riunificazione degli stessi, riportandosi, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, a base del rigetto in sede di reclamo- mediazione, alla tassazione della ricognizione di debito quale atto avente natura dichiarativa, tassabile con aliquota del 1% secondo il disposto normativo del DPR 131/86

La Commissione esaminato il fascicolo e la documentazione in atti rileva:

la controversia trae origine dal contratto di affitto di ramo d'azienda per € 350.000,00 annui tra le due società con applicazione dell'imposta di registro dell'1% sull'importo dei canoni ai sensi dell'art. 5 co.1, lett. a-bis della Tariffa Parte Prima DPR 131/773, oltre imposta di bollo ed imposta di € 168 in misura fissa, ex art. 40 stesso decreto secondo il principio di *alternatività* Iva/registro, sul restante contenuto del contratto regolarmente pagate dalla ricorrente.

L'ufficio procede ai sensi dell'art 3 della Tariffa -Parte Prima al recupero dell'imposta proporzionale sulla ricognizione di debito di € 1.943.160,00 contenuta nel contratto - ( punto 7.3 pag. 13 ), che la concedente Holding tessile riconosceva di avere insoluto verso l'affittuaria, peraltro già ceduto a soggetto terzo prestante consenso e, come emerge dal contratto, convenzionalmente portato dalle parti contraenti a parziale compensazione del credito della affittuaria, sul corrispettivo da essa dovuto per l' acquisto delle rimanenze di merce.

La soc.ricorrente deduce carente motivazione dell'atto impugnato, che non avrebbe indicato o fornito i chiarimenti necessari sulla determinazione dell'imposta con l'indispensabile specificazione della base imponibile del calcolo, limitandosi all'enunciazione dell'atto di riferimento, della normativa applicata e la maggiore imposta liquidata, in violazione dell'art 7 dello Statuto del contribuente con conseguente illegittimità dell'avviso di liquidazione..

L'eccezione è infondata risultando dall'atto ragione della liquidazione e descrizione degli elementi fondanti la ripresa, con gli estremi individuanti le norme impositive, tassazione, calcolo e differenza dovuta sull' atto unilaterale di riconoscimento di debito riportato nel contratto, senza che possa rinvenirsi violazione del diritto di difesa, pienamente esercitato con l'oggetto e nei motivi del ricorso.

RGR 1931/13

Nel merito la ricorrente, richiama la nozione di ricognizione di debito secondo il diritto civile, sottolineandone, conformemente a Cassazione, la natura di dichiarazione unilaterale recettizia di volontà, non originante l'assunzione di rapporti obbligatori, bensì conferma dell'esistenza di un rapporto sottostante, con l'effetto dell'inversione dell'onere della prova sulla fonte dell'obbligazione, che resta sempre e comunque il rapporto fondamentale sotteso e per l'effetto che tale dichiarazione non rappresenta una fonte di obbligazione nuova ed autonoma, ma una semplice affermazione a natura *ricognitiva*, priva di contenuto patrimoniale e non assoggettabile all'imposta.

L'assunto non è condivisibile, in quanto da una parte è la stessa ricorrente che non contesta che l'atto in questione sia una ricognizione di debito e, in quanto tale, che esso ha natura dichiarativa, con l'effetto, infine, che a rigor di logica sugli atti aventi natura dichiarativa, debba applicarsi l'aliquota dell'1% a norma dell'art. 3 Parte prima della Tariffa allegata al DPR 131/86; dall'altra, dopo una attenta lettura del punto specifico di cui trattasi (all. 3 pag. 13 e ss.), avuto riguardo al contenuto del contratto di affitto di azienda, si ha ragione di ritenere contrariamente a quanto sostenuto, che esso implichi al suo interno un riconoscimento di debito- a natura dichiarativa- di un rapporto debitorio con successiva modifica della situazione giuridiche sottostanti ed i rapporti di debito e credito esistenti tra le parti prima della sottoscrizione del contratto, con la conseguenza che la ricognizione non ha "cristallizzato" un'obbligazione già esistente, per l'affermata assenza di contenuto patrimoniale della conferma del debito, ma "innovato" autonomamente con effetti *ex post* rispetto all'obbligazione contratta e tassazione dovuta sensi dell'art. 22 DPR 131/86 non esclusivamente per il carattere dichiarativo dell'atto ricognitivo del debito in essere, ma anche per gli atti in esso enunciati


Il ricorso è pertanto infondato e la domanda di annullamento dell'avviso di liquidazione va respinta; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P. Q. M.

la Commissione respinge i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 (trecento//) oltre oneri di legge.

Firenze, 4/12/2015

il relatore



il presidente

